

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI  
DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI  
(art. 12 Legge 241/1990)**

**Approvato con delibera di Consiglio nr. 21 del 08/04/2011**

**ART. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone e/o a Enti pubblici e privati, anche non riconosciuti, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

**ART. 2 – Settori di intervento.**

1. I settori nei quali l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve interviene, secondo la propria competenza e disponibilità, su richiesta degli interessati e nelle forme indicate dal presente regolamento, sono il settore sociale, culturale, sportivo, ambientale, del turismo e valorizzazione del territorio, nonché i settori economico, produttivo e commerciale.
2. Gli interventi dovranno essere coerenti con gli indirizzi in materia che dovranno risultare dalla relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di Previsione.
3. L'Unione di Comuni potrà erogare contributi o attribuire vantaggi economici ai soggetti di cui all'art.1 esclusivamente in funzione di attività, di iniziative, di manifestazioni e di quant'altro possa interessare o giovare alla comunità locale. L'interesse, al cui accertamento è subordinato l'intervento dell'Unione di Comuni, dovrà essere di natura collettiva ed in alcun modo riconducibile ad interessi di natura esclusivamente privata, né essere disposto a favore di soggetti i quali esercitano l'attività o gli interventi per i quali i contributi sono richiesti a scopo di lucro.

**ART. 3 – Natura degli interventi.**

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1) sono effettuati mediante l'erogazione di un contributo in denaro a fondo perduto, previa presentazione della domanda con le modalità di cui al successivo art. 5.



Unione di Comuni  
**valdarno valdisieve**

2. L'entità del contributo o del vantaggio economico deve essere correlata alla rilevanza che l'interesse, di cui il beneficiario è portatore, ha per la comunità locale, nonché alle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente, e, comunque, non potrà superare la metà del costo effettivo dell'attività che il richiedente intende realizzare.
3. L'intervento dell'Unione di Comuni non potrà in alcun caso essere ulteriormente richiesto per eventuali maggiori spese che si verificassero rispetto alla previsione iniziale, qualunque possa esserne la causa o il motivo.
4. L'Unione di Comuni resta comunque estranea a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi tra gli Enti o le Associazioni destinatari di contributi e soggetti terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, e non assume alcuna responsabilità circa l'organizzazione e svolgimento della manifestazione.

#### **ART. 4 – Casi di esclusione**


1. E' fatto divieto di concessione di benefici economici a favore di eventuali persone giuridiche (enti di fatto) costituenti articolazione politico-organizzativa di partiti politici, come previsto dall'art. 7 della Legge 02.05.1974, n. 195, integrato con l'art. 4 della Legge 18.11.1981, n. 659, esigendo al riguardo specifica dichiarazione del legale rappresentante della persona giuridica o ente di fatto richiedente il beneficio economico.

#### **ART. 5 - Domanda**

1. I soggetti interessati a richiedere contributi, sovvenzioni e quant'altro indicato all'art. 1 del presente regolamento devono presentare apposita domanda almeno con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa stessa, salvo casi di particolare e motivata rilevanza ed urgenza.
2. Ogni istanza di contributo, sussidio o di provvedimenti che arrechino vantaggi economici al soggetto richiedente deve essere presentata, in carta libera, dal legale rappresentante dell'istituto, ente o associazione e deve contenere:
  - generalità della persona fisica ovvero, denominazione dell'ente, istituzione o associazione nonché generalità del legale rappresentante;
  - motivazione dettagliata e, eventualmente, documentata, delle ragioni che sono a fondamento della richiesta;

- una relazione illustrativa del programma della attività o iniziativa per la quale viene richiesto il contributo. Dell'attività programmata si dovranno indicare il periodo di svolgimento, il relativo calendario, le eventuali strutture, sedi, attrezzature e criteri per la gestione organizzativa utilizzati per la realizzazione della stessa, la relativa analitica previsione di spesa con indicazione di eventuali contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della stessa nonché la quota parte di autofinanziamento;
  - l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della persona autorizzata a quietanzare per conto dell'associazione, ente o istituzione;
  - l'indicazione dell'eventuale numero di conto corrente postale intestato al soggetto richiedente;
  - espressa dichiarazione di accettare le norme contenute nel presente Regolamento approvato dall'Unione di Comuni ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 07.08.1990, n. 241.
  - nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo sia una persona giuridica o un ente di fatto, dichiarazione del legale rappresentante che la persona giuridica o l'ente di fatto da lui rappresentato non costituisce nemmeno indirettamente articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art.7 della Legge 02.05.1974, n. 195, integrato con l'art.4 della Legge 18.11.1981, n. 659.
3. In allegato alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- da parte dei soggetti per i quali sono previsti, copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché comunicazione del nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero di conto corrente postale del soggetto richiedente. Coloro che hanno già prodotto in occasione di precedenti richieste la copia dello Statuto e dell'atto costitutivo all'Unione di Comuni dovranno allegare una dichiarazione del legale rappresentante attestante l'immutabilità di tali atti. Per gli Enti Locali Territoriali e gli altri Enti Pubblici in luogo della suddetta documentazione dovrà essere presentata copia conforme della deliberazione esecutiva con la quale è stato stabilito di richiedere all'Unione di Comuni il contributo.
  - da parte dei soggetti svolgenti attività imprenditoriale, dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di cui al 9<sup>o</sup> comma dell'art. 10 sexies della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
  - nel caso in cui il soggetto richiedente abbia in un precedente esercizio già beneficiato di un contributo da parte dell'Unione di Comuni lo stesso dovrà allegare alla richiesta del nuovo contributo il rendiconto relativo alla precedente contribuzione, ovvero indicare gli estremi dell'avvenuta presentazione qualora questa risulti già effettuata.

#### **ART. 6 – Istruttoria e concessione del contributo**



**Unione di Comuni  
valdarno valdisieve**


1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi contemplati dal presente regolamento viene effettuata dal Servizio competente intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività, al servizio o comunque all'iniziativa che si va a finanziare.  
In questa fase dovranno comunque essere rilevati i contributi eventualmente già concessi dall'Unione di Comuni nello stesso esercizio finanziario al soggetto richiedente.  
L'Ufficio trasmette la domanda e la relativa istruttoria corredata del parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/00 alla Giunta dell'Unione di Comuni.
2. Esaminata l'istruttoria di cui al precedente punto, la Giunta dispone in merito con formale atto deliberativo, stabilendo l'importo assegnato, in considerazione delle risorse disponibili in Bilancio, nonché escludendo le istanze risultate prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.
3. Si provvede invece tramite determinazione del Responsabile del Servizio competente qualora siano state assegnate allo stesso le risorse occorrenti e siano stati specificatamente assegnati gli obiettivi di gestione.

**ART. 7 – Liquidazione del contributo.**

1. La liquidazione del contributo avrà luogo in un'unica soluzione da parte del Servizio competente ed avverrà sulla base dell'accertamento dei seguenti elementi:
  - effettivo espletamento dell'attività posta a base della richiesta di contributo;
  - consuntivo dei risultati conseguiti (di cui al seguente art.8);

**ART. 8 – Rendicontazione.**

1. Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 Dicembre ad esse successivo, i soggetti che hanno beneficiato del contributo sono tenuti a presentare all'Amministrazione apposito rendiconto, corredato di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, ed a restituire contestualmente all'Unione di Comuni la parte di contributo eventualmente non spesa.
2. Qualora le attività o iniziative per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere effettuate, dovrà essere restituito all'Unione di Comuni il contributo eventualmente erogato entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.



Unione di Comuni  
**valdarno valdisieve**

3. Il rendiconto di cui al precedente primo comma verrà trasmesso al Servizio competente, che successivamente alla liquidazione ne dà comunicazione alla Giunta.
4. La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata restituzione di eventuali somme non spese, come indicato al secondo comma del presente articolo, comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione del contributo, nonché l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi altro futuro beneficio economico da parte dell'Unione di Comuni.